

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 149/2003 DEL CONSIGLIO**del 27 gennaio 2003****recante modifica e aggiornamento del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1334/2000 ⁽¹⁾ prevede che i prodotti a duplice uso (inclusi il software e le tecnologie) vadano sottoposti ad un controllo efficace quando vengono esportati dalla Comunità.
- (2) Per consentire agli Stati membri e alla Comunità di rispettare i propri impegni internazionali, l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 riporta l'elenco comune dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'articolo 3 del regolamento stesso, che costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei beni a duplice uso, in particolare l'intesa di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico, il regime di non proliferazione nel settore nucleare, il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche.
- (3) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1334/2000 dispone che l'allegato I e l'allegato IV siano aggiornati conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati da ciascuno Stato membro qualità di membro di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.

- (4) Per tener conto delle modifiche adottate dall'intesa di Wassenaar, dal gruppo Australia e dal regime di non proliferazione nel settore missilistico nel corso del 2001 e del 2002, occorre modificare gli allegati I, II e IV del regolamento (CE) n. 1334/2000.
- (5) Al fine di agevolare la consultazione da parte delle autorità preposte al controllo delle esportazioni e degli operatori, occorre pubblicare una versione aggiornata e consolidata degli allegati del regolamento (CE) n. 1334/2000, che tenga conto di tutte le modifiche accettate dagli Stati membri in consessi internazionali nel corso del 2001 e del 2002.
- (6) È pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1334/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1334/2000 sono sostituiti dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 880/2002 (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 7).